

# COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



*REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA  
PER IL CONFERIMENTO INCARICHI DI  
COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E  
CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI DI  
CUI ALL'ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS.  
N.165/2001 E ART.110 COMMA 6 DEL  
D.LGS. N.267/2000.*



# COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

UFFICIO TECNICO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

Prot. n. 1706

***REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA  
PER IL CONFERIMENTO INCARICHI DI  
COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E  
CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI DI  
CUI ALL'ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS.  
N.165/2001 E ART.110 COMMA 6 DEL  
D.LGS. N.267/2000.***

**Adottato ai sensi degli artt. 7 e 89 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i., in  
attuazione della D.C.C. n. 9 del 24.05.2008, con D.G.C. n. 36 del 10.03.2010**

**Publicato all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.  
n.18.08.200, n.267 e s.m.e i dal 16.03.2010, al 31.03.2010**

## INDICE

### CAPO I- OGGETTO E FINALITA'

Art. 1 - Oggetto.....	4
Art. 2 - Fonti.....	4
Art. 3 - Finalità e principi.....	4
Art. 4 - Definizioni.....	4
Art. 5 - Responsabile del procedimento.....	5

### CAPO II-APPLICAZIONI E PRESUPPOSTI

Art. 6 - Ambito di applicazione.....	5
Art. 7 - Esclusioni.....	6
Art. 8 - Presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi.....	6

### CAPO III-PROGRAMMAZIONE E LIMITI DI SPESA

Art. 9 - Programmazione dei fabbisogni e limiti di spesa.....	7
Art.10- Indirizzo e competenze per il conferimento degli incarichi.....	7

### CAPO IV-SISTEMI E MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Art.11- Limiti d'importo e sistemi di affidamento degli incarichi.....	7
Art.12- Modalità di affidamento degli incarichi mediante "procedura aperta".....	8
Art.13- Modalità di affidamento degli incarichi mediante "procedura negoziata".....	8
Art.14- Modalità di affidamento degli incarichi mediante "affidamento diretto".....	9
Art.15- Presupposti per il conferimento di incarichi in "affidamento diretto", senza esperimento di procedure comparative, in deroga agli articoli 12 e 13.....	10

### CAPO V-PUBBLICITA' DEGLI AFFIDAMENTI, FORME E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art.16- Forme del contratto di affidamento degli incarichi.....	10
Art.17- Contenuti del contratto.....	11
Art.18- Spese per contratti.....	11
Art.19- Garanzie e coperture assicurative.....	12
Art.20- Pubblicità dell'affidamento degli incarichi.....	12
Art.21- Comunicazione alla Corte dei conti.....	12
Art.22- Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico, erogazione del compenso.....	12
Art.23- Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.....	13
Art.24- Proroga e rinnovo del contratto.....	13

### CAPO VI-DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Art.25- Norme di coordinamento.....	13
Art.26- Consulenza interna.....	13
Art.27- Abrogazioni.....	14
Art.28- Entrata in vigore.....	14

## CAPO I- OGGETTO E FINALITA'

### Art. 1 - Oggetto

1. Il Regolamento sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Comunale con delibera n.9 del 24.05.2008, modifica e integra il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con D.G.C. n.109/1998 e s.m.e i. e disciplina i limiti, le modalità e le procedure per il conferimento incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, come definiti dall'art. 4 commi 1 e 2, (di seguito "incarico/i") ad esperti esterni di particolare e comprovata esperienza.

### Art. 2 - Fonti

1. Le disposizioni contenute nel Regolamento danno attuazione alla seguente normativa:

-art. 110 comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-art. 7 commi 6, 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e s.m.e i.;

-art. 3 commi 18, 54, 55, 56, 57, 76 e 77 della L. 24.12.2007, n.244 e s.m.e i.;

-art. 46 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni nella L. 06.08.2008, n.133.

Nonché all'art. 62 dello Statuto Comunale adottato con D.C.C. n.28 del 28.06.2006.

### Art. 3 – Finalità e principi

1. Le disposizioni del Regolamento sono finalizzate a definire un'organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese, nonché per garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità ai sensi della vigente normativa.

2. L'affidamento degli incarichi deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, di imparzialità e correttezza, di pubblicità e trasparenza, di rotazione, parità di trattamento e proporzionalità, fissati dall'art. 97 della Costituzione, dall'art. 1 della L. 07.08.1990 n.241 e s.m.e i., nonché dall'ordinamento comunitario.

### Art.4 - Definizioni

1. I **contratti di lavoro autonomo di natura occasionale** si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e segg. e degli artt. 2229 e segg. del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali del Comune.

Per incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale, tenuto conto dei criteri interpretativi delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti del 15.02.2005, n.6, si intendono:

a)-**incarichi di studio**: con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n.338/1994, incarichi conferiti dal Comune per lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse dello stesso Comune, che prevedano la consegna di una relazione scritta finale nella quale vengano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

b)-**incarichi di ricerca**: gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte del Comune;

c)-**incarichi di consulenza**: gli incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressione di giudizi in materie specifiche, da parte di esperti.

2. I **contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa**, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di "rapporti di collaborazione" di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e segg. e degli artt. 2229 e segg. del codice civile, nonché dell'art. 409 comma 1, n.3 del codice di procedura civile. Inoltre, ai sensi dell'art.46 comma 2 del D.L.112/2008

convertito con modificazioni in L.133/2008, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, possono essere stipulati contratti di collaborazione autonoma, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art.42, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Ai fini del Regolamento, s'intende altresì:

a)-per **rapporti di collaborazione**: tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo che hanno un contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza di cui al precedente comma, nonché un contenuto diverso dai servizi di cui al Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia, adottato con D.C.C. n.30 del 28.09.2006.

3.Ai fini del Regolamento, s'intende infine:

a)-Per **"particolare e comprovata specializzazione anche universitaria"**: il possesso da parte dell'operatore economico, a cui conferire l'incarico, di conoscenze specialistiche acquisite ad un livello equiparabile a quello che si otterrebbe con un percorso formativo di tipo universitario.

b)-Per **"regolamento"**: il presente regolamento per il conferimento incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ad esperti esterni di cui all'art.7 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 e art.110 comma 6 del D.Lgs. n.267/2000.

c)-Per **"Comune"**: il Comune di Roccafluvione.

d)-Per **"operatore economico"**: il soggetto, che avendone i presupposti e i requisiti, è candidato o affidatario dei tipi di contratti di lavoro autonomo previsti dal "regolamento".

e)-Per **"procedura aperta"**: è la procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

f)-Per **"procedura negoziata"**: la procedura in cui il "responsabile del procedimento" consulta gli "operatori economici" prescelti e negozia con uno o più di essi le condizioni del "contratto".

g)-Per **"affidamento diretto"**: la procedura con cui il "responsabile del procedimento" procede all'affidamento dell'incarico senza particolari formalità.

h)-Per **"indagine di mercato"**: l'acquisizione informale, di elementi conoscitivi dell'assetto del mercato e dunque dell'esistenza di "operatori economici" potenziali contraenti, da consultare per la "procedura negoziata".

i)-Per **"contratto"**: il disciplinare regolante l'incarico avente le forme di cui all'art.16.

### **Art. 5 – Responsabile del procedimento**

1.Per ogni conferimento incarico, di cui al Regolamento, il Comune dovrà operare attraverso un responsabile del procedimento, unico per tutte le fasi successive all'atto di indirizzo di cui all'art.10.

2.Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal regolamento e alla verifica sulla corretta esecuzione e al buon esito del contratto.

3.Nel caso in cui non venga nominato il responsabile del procedimento, le competenze di cui al presente articolo faranno capo al responsabile del servizio interessato.

## **CAPO II-APPLICAZIONI E PRESUPPOSTI**

### **Art. 6 - Ambito di applicazione**

1.Rientrano nella disciplina del Regolamento gli incarichi individuali, conferiti con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

2.In conformità a quanto previsto dall'art.7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile del servizio che ha stipulato il contratto.

## **Art.7 - Esclusioni**

(lett.h) criteri adottati con D.C.C. n.9/2008)

1. Il Regolamento non si applica:

- a)- agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione, nonché dei membri delle commissioni di gara e di concorso; (art.3 co.77 L.244/2007)
- b)- agli incarichi di collaborazione meramente occasionale che si esauriscono in una sola azione o prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto *“intuitus personae”* che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese (quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili); (par.7 circolare n.2/2008 Dipartimento della Funzione Pubblica- Uppa)
- c)- agli incarichi per rappresentanza e patrocinio in giudizio e per azioni legali varie quali, per esempio, diffide ad adempiere, decreti ingiuntivi, procedure di esecuzione forzata, ecc.;
- d)- agli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli articoli 90 e 91 del D.Lgs.163/2006, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative e regolamentari;
- e)- agli appalti di servizi di cui al D.Lgs. 163/2006, necessari al raggiungimento degli scopi propri dell'Amministrazione e disciplinati dal Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia adottato con D.C.C. n.30/2006;
- f)- agli incarichi conferiti per prestazione professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- g)- agli incarichi di cui agli artt. 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica) e 110 (Incarichi a contratto) commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- h)- ad ogni altro incarico da affidare a professionisti (anche privi di laurea, per esempio: geometri, periti agrari ecc.), per i quali rimane in vigore la normativa speciale che ne regola le competenze. (Dipartimento della Funzione Pubblica-parere UPPA (Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni) n.24/08 del 31/03/08 *“rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico e cioè, nel caso di specie, il Dlgs. N. 81/2008”*);

## **Art. 8 - Presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi**

(art.7 co.6 D.Lgs. n.165/2001) e lett.a),b) e c) criteri adottati con D.C.C. n.9/2008)

1. Gli incarichi di cui al Regolamento, come definiti dal precedente art.4 commi 1 e 2, sono affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, come definita all'art.4 comma 3 lett.a), in presenza dei seguenti presupposti e condizioni:

- a)- l'oggetto della prestazione:
  - deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - deve inoltre risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Comune;
  - deve essere compreso fra le attività istituzionali stabilite dalla legge o previsto nel programma approvato dal Consiglio Comunale di cui all'art.9.
- b)- la Giunta Comunale deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Comune, ovvero di poter farvi fronte con il personale in servizio, sia per carenza dei requisiti soggettivi di cui al successivo comma 2 sia, in presenza di questi, per *“insufficienza organizzativa”* (esigenze non fronteggiabili con il personale ordinariamente in servizio) tale da impedire la prestazione, nonché il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nel perseguimento del pubblico interesse;
- c)- la prestazione deve essere di natura temporanea e *“altamente qualificata”*;  
a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea o quanto previsto all'art.4 comma 3 lett.a) e eventualmente particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi, ordini, collegi e/o elenchi; sono fatti salvi i casi documentati di alta

specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove professionalità o a professioni non regolate specificamente;

d)-devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

2.Il requisito soggettivo per il conferimento di incarichi di cui al Regolamento è il possesso di una “particolare e comprovata specializzazione anche universitaria” come definita dal comma 3 lett.a) dell’articolo 3.

3.Si prescinde dal requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini, albi o collegi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs.273/2003, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4.Inoltre, l’operatore economico a cui viene conferito l’incarico deve, essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a)-essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

b)-godere dei diritti civili e politici;

c)-non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;

d)-non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso;

e)-non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che escluda di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

## **CAPO III-PROGRAMMAZIONE E LIMITI DI SPESA**

### **Art. 9 - Programmazione dei fabbisogni e limiti di spesa**

*(lett.d)criteri adottati con D.C.C. n.9/2008)*

1. Il Consiglio Comunale approva ogni anno e aggiorna periodicamente il programma degli incarichi di cui al Regolamento indicando all’interno della relazione previsionale e programmatica e nel Bilancio pluriennale, e successive modifiche, secondo le disposizioni degli artt.165 comma 7, 170 comma 3 e 171 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i., *(secondo quanto previsto nel Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, n.31/2008)* gli ambiti di attività per i quali si valuta opportuno e necessario il ricorso a tali prestazioni, fissando altresì il limite massimo della spesa.

2. Non rientrano in tale limite le fattispecie escluse dall’applicazione del Regolamento.

### **Art. 10 – Indirizzo e competenze per il conferimento degli incarichi**

1.Gli incarichi di cui al Regolamento vengono conferiti, previo atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale nel rispetto del programma e dei limiti di spesa fissati dal Consiglio Comunale di cui all’art.9 e secondo le modalità individuate dal successivo art. 11, dal responsabile del procedimento del servizio interessato che intende avvalersene.

2.La Giunta Comunale, nell’atto di indirizzo, deve aver verificato il puntuale rispetto dei presupposti di legittimità di cui all’art.8 comma 1 lett.a), b) e c).

## **CAPO IV-SISTEMI E MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

### **Art.11 - Limiti d’importo e sistemi di affidamento degli incarichi**

*(lett.e)criteri adottati con D.C.C. n.9/2008)*

1.L’affidamento di contratti di lavoro autonomo di cui al precedente art. 4 commi 1 e 2 deve essere preceduto da procedure comparative e nel rispetto del principio di proporzionalità, come di seguito indicato:

- a)-per incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (€ 193.000,00 riferimento a contratti pubblici di servizi nei settori ordinari di cui all'art. 28 del D.Lgs. n.163/2006) al netto dell'I.V.A., mediante "procedura aperta" anche di rilevanza comunitaria, con le modalità di cui all'art.12;
- b)-per incarichi di importo compreso tra € 20.000,00 ed € 193.000,00 al netto dell'I.V.A., nel rispetto dei principi di cui al precedente art.3 comma 2, previa "procedura negoziata" con almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagine di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune, con le modalità di cui all'art.13;
- c)-per incarichi di importo inferiore ad € 20.000,00 I.V.A. compresa mediante "affidamento diretto" da parte del responsabile del servizio interessato e con le modalità di cui all'art.14.

### **Art.12 - Modalità di affidamento degli incarichi mediante "procedura aperta"**

*(lett.e)criteri adottati con D.C.C. n.9/2008)*

1.Fermo restando quanto stabilito dall'art. 10, circa la necessità dell'atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale, l'affidamento degli incarichi di cui all'art.11 comma 1 lett.a) per importi superiori alla soglia di rilevanza comunitaria(€ 193.000,00 riferimento a contratti pubblici di servizi nei settori ordinari di cui all'art. 28 del D.Lgs. n.163/2006) al netto dell'I.V.A., mediante "procedura aperta", anche di rilevanza comunitaria, tramite apposito "avviso di selezione" da pubblicare sul B.U.R.Marche, sul sito internet e all'albo del Comune di Roccafluvione, per almeno quindici giorni consecutivi e contenente, di norma:

- a)-i contenuti della collaborazione richiesta;
- b)-i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richieste per la partecipazione alla selezione;
- c)-il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi curriculum e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- d)-i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alle selezioni ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (*solo titoli o titoli e colloquio*);
- e)-il giorno dell'eventuale colloquio;
- f)-le materie dell'eventuale colloquio;
- g)-lo modalità di realizzazione dell'incarico;
- h)-il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (*occasionale o coordinato e continuativo*);
- i)-il compenso complessivo previsto per l'operatore economico.

### **Art.13 - Modalità di affidamento degli incarichi mediante "procedura negoziata"**

*(lett.e)criteri adottati con D.C.C. n.9/2008)*

1.Fermo restando quanto stabilito dall'art.10, circa la necessità dell'atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale, l'affidamento degli incarichi di cui all'art.11 comma 1 lett.b) per importi compresi tra € 20.000,00 ed € 193.000,00 al netto dell'I.V.A. avviene mediante "procedura negoziata" comparativa dei curriculum, delle proposte operative e delle proposte economiche.

2.L'affidamento dell'incarico avverrà di norma, applicando il criterio della "prezzo più basso", qualora la procedura preveda esclusivamente proposte economiche, ma potrà essere applicato anche il criterio dell'"offerta più vantaggiosa" in relazione ad una pluralità di elementi variabili quali, curriculum professionale, proposte economica, tempi della prestazione ecc..

3.La lettera di invito alla procedura negoziata per il conferimento dell'incarico deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a)-oggetto della prestazione e/o attività richieste;
- b)-l'elenco prezzi e/o valore economico e modalità di presentazione offerta economica(nel caso che la procedura comprenda e/o preveda esclusivamente proposte economiche);
- c)-criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (*curriculum professionale, proposta economica, tempi della prestazione, ecc. nel caso che l'affidamento venga*

*assegnato sulla base dell'offerta più vantaggiosa);*

d)-termine e modalità di presentazione degli elementi di valutazione richiesti (*mai inferiore a gg. 10 dalla data della lettera d'invito*);

e)-i tempi di inizio e ultimazione delle prestazioni e/o nel caso che la prestazione protratta nel tempo, durata del contratto;

f)-indicazione della servizio di riferimento e del responsabile di procedimento.

4.Nel caso di ricorso al criterio della “prezzo più basso”, l'affidamento dell'incarico verrà effettuato dal responsabile del servizio interessato.

5.Qualora per l'affidamento venga applicato il criterio dell'”offerta più vantaggiosa”, alla selezione provvede una commissione composta da:

- responsabile del servizio competente in qualità di presidente;
- segretario comunale in qualità di esperto in materia giuridico-amministrativa;
- dipendente del Comune, in qualità di esperto (*appartenente almeno alla qualifica D e designato dal responsabile del servizio competente all'affidamento dell'incarico*).

La commissione è nominata con atto del responsabile del servizio competente al conferimento dell'incarico che, nello stesso atto, individua altresì un segretario tra il personale del Comune.

6. I criteri a cui far riferimento per la selezione dei candidati sono:

- a)-valutazione esperienze professionali, riferibili al tema dell'incarico, desumibili dal curriculum professionale;
- b)-proposta dei tempi della prestazione e/o riduzione della tempistica rispetto a quella proposta dal Comune;
- c)-ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dal Comune e/o offerta prezzi;
- d)-ulteriori criteri definiti nella lettera di invito in relazione alla peculiarità dell'incarico.

#### **Art.14 - Modalità di affidamento degli incarichi mediante “affidamento diretto”**

*(lett.f)criteri adottati con D.C.C. n.9/2008)*

1.Fermo restando quanto stabilito dall'art.10, circa la necessità dell'atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale, l'affidamento degli incarichi di cui all'art.11 comma 1 lett.c) per importi inferiori a € 20.000,00 al netto dell'I.V.A. avviene mediante “affidamento diretto” con le seguenti modalità:

##### **a)-sino a € 5.000,00:**

in ossequio ai principi di cui all'art.3 comma 2 ed in particolare al principio di proporzionalità, il responsabile del procedimento senza particolari formalità, procede all'affidamento diretto dell'incarico, a soggetto idoneo, individuato sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune;

##### **b)-oltre il limite di € 5.000,00 e per importi inferiori a € 20.000,00:**

il responsabile del procedimento, procede all'affidamento diretto dell'incarico, a soggetto idoneo, individuato sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune, mediante successiva consultazione di uno o più operatori economici.

2.Per l'affidamento di prestazioni, di cui alla lett.b) del precedente comma 1, precedute da consultazione di uno o più operatori economici, la lettera di consultazione, di norma deve contenere i seguenti elementi:

- a)-oggetto della prestazione e/o attività richieste;
- b)-l'elenco prezzi e/o valore economico e modalità di presentazione offerta economica(*nel caso che la procedura comprenda e/o preveda esclusivamente proposte economiche*);
- c)-criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (*curriculum professionale, proposta economica, tempi della prestazione, ecc. nel caso che l'affidamento venga assegnato sulla base dell'offerta più vantaggiosa*);
- d)-i tempi di inizio e ultimazione delle prestazioni e/o nel caso che la prestazione protratta nel tempo, durata del contratto;
- f)-indicazione della servizio di riferimento e del responsabile di procedimento.

E potrà essere inoltrata all'operatore economico consultato mediante fax oppure mediante posta elettronica.

3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), il responsabile del procedimento, deve indicare, nel caso di contrattazione con un solo operatore economico, le motivazioni e la congruità dell'offerta e la convenienza e, nel caso di più operatori economici, i nominativi degli stessi contattati e le motivazioni per cui l'offerta prescelta risulta la più conveniente, anche per motivi diversi dal prezzo.

4. Nel caso di consultazioni di più operatori economici, l'affidamento avverrà, di norma, applicando il criterio del prezzo più basso, ma potrà essere applicato anche il criterio dell'offerta più vantaggiosa in relazione ad una pluralità di elementi variabili, quali, curriculum professionale, proposte economica, tempi della prestazione ecc., in tali casi il criterio adottato dovrà essere preventivamente indicato nella lettera di consultazione.

### **Art.15 – Presupposti per il conferimento di incarichi in “affidamento diretto”, senza esperimento di procedure comparative, in deroga agli articoli 12 e 13**

*(lett.g) criteri adottati con D.C.C. n.9/2008)*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art.8 e in deroga a quanto disposto dagli articoli 12 e 13, del Regolamento, è possibile l'“affidamento diretto”, senza l'espletamento della procedura comparativa, nei seguenti casi:

- a)-quando, a seguito di procedura comparativa di selezione, non sia stata presentata o risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;
- b)-casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dal Comune, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
- c)-per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
- d)-quando si tratta della prosecuzione di un incarico precedentemente affidato, qualora la natura della prestazione, i risultati ottenuti e la necessità di implementazione di nuove fasi di progetto, siano tali da rendere inopportuno il conferimento ad un diverso operatore economico;
- e)-quando di tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi ed ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;
- f)-per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedura comparative di selezione per l'individuazione dell'operatore economico.

## **CAPO V-PUBBLICITA' DEGLI AFFIDAMENTI, FORME E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI**

### **Art.16 -Forme del contratto di affidamento degli incarichi**

*(lett.i) criteri adottati con D.C.C. n.9/2008)*

1.L'affidamento di incarichi di cui all'art.12, è regolato da contratto stipulato in forma pubblica amministrativa dal Segretario Comunale.

2.L'affidamento di incarichi di cui all'art.13, è regolato nelle seguenti forme:

a)-per importi pari o superiori a 20.000 euro fino a 50.000 euro mediante scrittura privata semplice firmata dall'operatore economico e dal responsabile del servizio interessato redatta in bollo competente, e che sarà assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26.04.1986, n.131.

b)-per importi superiori a 50.000 euro e fino a 193.000 euro mediante contratto stipulato in forma pubblica amministrativa dal Segretario Comunale.

3.L'affidamento di incarichi di cui all'art.14, assume le forme previste dall'art.17 del R.D. 18.11.1923, n.2440 e s.m.e i., quali:

- per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato e/o foglio patti e condizioni;
- con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
- per mezzo scambio di corrispondenza (*offerta e/o preventivo inviato al comune*);

### **Art.17 -Contenuti del contratto**

*(lett.c)criteri adottati con D.C.C. n.9/2008)*

1.Quando il conferimento dell'incarico avviene con i sistemi di cui all'art.11 lett.a) e b) e con le modalità di cui agli articoli 12 e 13, l'affidamento, la cui presa d'atto dovrà essere effettuata mediante determinazione da parte del Responsabile del Servizio interessato, dovrà altresì, essere formalizzato con scrittura privata o contratto stipulato in forma pubblica, il cui schema dovrà essere approvato con determinazione del Responsabile del Servizio interessato congiuntamente alla presa d'atto dell'affidamento, e successivamente sottoscritto dall'operatore economico e dal Responsabile del Servizio interessato, da cui risulti di norma:

- a) generalità del contraente;
- b)-oggetto della prestazione e/o attività richieste;
- c)-il compenso previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale.
- d)-modalità di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- e)-luogo in cui viene svolta la prestazione;
- f)-termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
- g)-ammontare del compenso e modalità di corresponsione dello stesso;
- h)-eventuali cause di recesso e/o risoluzione del contratto.

2. Nei casi in cui l'operatore economico" individuato operi presso uno studio o in un'attività di tipo associato, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra il Comune e il l'operatore economico scelto.

3. Il responsabile del servizio competente, all'atto del conferimento dell'incarico, valuta la congruità del compenso richiesto in relazione alla tipologia, qualità e quantità della prestazione richiesta. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo. E' comunque fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

4. La prestazione è espletata senza vincoli di subordinazione, non comporta osservanza di alcun orario di lavoro, né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa del Comune, fatte salve le eventuali esigenze di coordinamento previste nel contratto.

5. Il responsabile del servizio competente verifica, altresì, periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

6. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel disciplinare, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

7. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'operatore economico incaricato, risultino non conformi a quanto richiesto dal contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

### **Art.18 – Spese per contratti**

1.Le spese, nessuna esclusa, per i contratti d'incarico di cui all'art.16 comma 1 e comma 2 lett.b), sono a totale carico dell'operatore economico.

2.I contratti d'incarico di cui all'art.16 comma 2 lettera a), regolati mediante scrittura privata semplice firmata dall'operatore economico e dal responsabile del servizio interessato redatta in bollo competente, e che sarà assoggettata a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26.04.1986, n.131, sono soggetti altresì a rimborso spese (*scritturazione, fotocopie ecc.*) di importo pari all'1% del valore.

#### **Art.19 – Garanzie e coperture assicurative**

1.L'affidamento degli incarichi di cui all'art.11 comma 1 lettere a) e b) del Regolamento, resta subordinato alla prestazione, da parte degli operatori economici, di garanzie fideiussoria e/o assicurativa non inferiori al 10% dell'importo netto del contratto, resa a garanzia del rispetto degli adempimenti del contratto medesimo.

#### **Art. 20 - Pubblicità dell'affidamento degli incarichi**

*(lett.j) criteri adottati con D.C.C. n.9/2008)*

1. Il responsabile del procedimento, in applicazione dell'art.1 comma 127 della L.662/1996 e s.m.e i., è tenuto a pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, i contratti relativi agli incarichi esterni di cui al Regolamento completi di indicazione degli operatori economici (*soggetti percettori*), dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile del servizio preposto.

2.I contratti di lavoro autonomo di cui al Regolamento, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito internet del Comune.

#### **Art. 21 - Comunicazione alla corte dei conti**

1. In applicazione dell'art.1 comma 173 della L.266/2005, i contratti di lavoro autonomo di cui al Regolamento di importo superiore a € 5.000,00 al netto dell'I.V.A. sono trasmessi, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, alla Corte dei Conti sez. Regionale per le Marche per l'esercizio del controllo successivo alla gestione, a cura del responsabile del servizio che ha conferito l'incarico.

2.In applicazione dell'art.3 comma 57 della L.244/2007, il Regolamento è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dall'adozione.

#### **Art.22 –Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico, erogazione del compenso**

*(lett.c) e k) criteri adottati con D.C.C. n.9/2008)*

1. Il responsabile del servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dagli incaricati risultino non conformi a quanto richiesto o risultino del tutto insoddisfacenti, il responsabile del servizio può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, può risolvere il contratto per inadempienza e procedere altresì all'incameramento della garanzia di cui all'art.19.

3.Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile del procedimento può chiedere all'operatore economico incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione tecnico-amministrativa parziale, del compenso originariamente stabilito, con le modalità stabilite dall'art.184 del D.Lgs.18.08.2000, n.267 e s. m. e i..

4. Il compenso complessivo verrà erogato a seguito di accertamento, da parte del responsabile del servizio, della esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali, e con le modalità di cui all'art.184 del D.Lgs.18.08.2000, n.267 e s. m. e i.. Con la determinazione con cui si procede alla liquidazione tecnico-amministrativa, si procede altresì allo svincolo della garanzia di cui all'art.19.

5. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normativa vigente.

### **Art.23 – Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa**

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, comma 1 n. 3 codice di procedura civile, nel rispetto della disciplina del Regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti all'operatore economico devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile del servizio competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal contratto di incarico e dal responsabile del servizio competente.
3. All'operatore economico non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza del Comune.
4. L'operatore economico non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso la sede del Comune, secondo le direttive impartite dal responsabile del servizio competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla legge n. 335/1995, e s.m. e i., sono a carico dell'operatore economico, che è tenuto a darne idonea comunicazione al Comune. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'Inail sono a carico del Comune, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'operatore economico. L'operatore economico è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e doveri del Comune committente e dell'operatore economico, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione del responsabile del servizio e dal contratto d'incarico.

### **Art.24 - Proroga e rinnovo del contratto**

*(lett.c) criteri adottati con D.C.C. n.9/2008)*

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto.
2. E' ammessa la proroga del contratto se prevista nella lettera di consultazione, invito alla procedura negoziata, e/o nell'avviso di selezione.
3. La proroga del contratto può aver luogo una sola volta, mediante apposito provvedimento, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate e non dipendenti dall'incaricato. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione o attività da concludere e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

## **CAPO VI-DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI**

### **Art.25 – Norme di coordinamento**

1.Per quanto non previsto dal Regolamento, valgono le disposizioni in materia di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale e coordinata e continuativa di cui agli artt.2222 e segg del codice civile e artt.2229 e segg. del codice, nonché dell'art.409 co.1, n.3 del codice di procedura civile.

### **Art.26 - Consulenza interna**

1. Al fine di garantire la corretta applicazione, interpretazione e speditezza nell'applicazione del presente Regolamento, il Segretario comunale assicura la necessaria collaborazione giuridico-amministrativa.

### **Art.27 -Abrogazioni**

- 1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento, sono o restano abrogati:
  - gli articoli 35 e 36 del “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”, adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m.e i.;
  - il “Regolamento comunale per il conferimento di incarichi, collaborazioni e consulenze professionali”, adottato con D.C.C. n.30 del 29.03.1997.

### **Art.28 -Entrata in vigore**

- 1.Il presente regolamento, entrerà in vigore con le modalità e nei termini stabiliti dall'art.124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni e quindi decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
- 2.Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi del Comune.